

Regolamento didattico - parte normativa del Corso di Laurea in SCIENZE PSICOLOGICHE PSYCHOLOGICAL STUDIES Classe L-24 R SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

In vigore dall'a.a. 2025/2026

Art. 1 Norme generali e finalità

Il Corso di laurea triennale in Scienze Psicologiche afferisce alla Classe L-24- Scienze e tecniche psicologiche delle lauree triennali ed è attivato presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università degli studi di Bergamo.

Il regolamento didattico del Corso di studio si suddivide in una parte didattica e in una parte normativa ed è reperibile sul sito del Corso di studio, alla pagina dedicata a ordinamenti e regolamenti didattici.

Il regolamento didattico (parte didattica) disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative di funzionamento del Corso. Il presente *Regolamento didattico (parte normativa)* disciplina le modalità organizzative di funzionamento del Corso non già disciplinate nel regolamento didattico (parte didattica).

Per quanto non esplicitato si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 2 Requisiti per l'accesso al Corso di studio

Le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di ammissione sono quelle risultanti nel regolamento didattico (parte didattica) Sezioni A3a "Conoscenze richieste per l'accesso" e A3b "Modalità di ammissione".

Art. 3 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di studio

Il piano di studio del Corso non prevede l'articolazione in curricula.

Art. 4 Piani di studio

All'inizio di ogni anno accademico, in sede di presentazione del piano di studio, lo studente ha la possibilità di effettuare le scelte previste con le modalità indicate nel piano stesso e potrà chiedere di modificare tali scelte solamente in fase di presentazione del piano di studio per l'anno successivo.

In caso di modifica di un insegnamento relativo ad anni di corso precedenti, il sostenimento dell'esame modificato può aver luogo soltanto a frequenza acquisita, dopo la conclusione delle lezioni previste per tale insegnamento, secondo il calendario didattico dell'anno accademico in corso.

Lo studente ha inoltre la possibilità di presentare un piano di studio individuale comprendente attività formative anche diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

Art. 5 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche



Le attività formative del Corso prevedono, oltre a lezioni e attività laboratoriali, anche attività formative professionalizzanti, denominate TPV-Tirocinio Pratico Valutativo, corrispondenti ai 10 CFU, richiesti dalla normativa vigente per la successiva laurea magistrale abilitante nella classe LM-51 R - Psicologia. Le attività di TPV consistono sia in attività svolte individualmente o in piccoli gruppi, finalizzate all'apprendimento di metodi, strumenti e procedure, relativi ai contesti applicativi della psicologia, sia in esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role playing, stesura di progetti, svolti individualmente o in piccoli gruppi, concernenti l'agire professionale degli psicologi nei vari contesti.

A ciascuna attività formativa è attribuito uno specifico numero di CFU sulla base dell'impegno richiesto allo studente. Ogni CFU corrisponde a 25 ore di lavoro così suddivise:

- lezioni: almeno 6 ore di lavoro in aula e fino a 19 ore dedicate allo studio individuale
- laboratori curriculari: almeno 9 ore di lavoro in aula e fino a 16 ore dedicate allo studio individuale
- TPV: almeno 9 ore di lavoro in aula e fino a 16 ore dedicate allo studio individuale.

Art. 6 Frequenza e propedeuticità

La frequenza alle lezioni e ai laboratori curriculari non è obbligatoria, sebbene sia fortemente raccomandata al fine di favorire un apprendimento completo e consapevole. Diversamente, le attività di Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV), in ragione della loro natura professionalizzante, prevedono l'obbligo di frequenza.

Le propedeuticità di ciascun insegnamento sono definite tenendo conto del contenuto degli insegnamenti e dei settori scientifico-disciplinari. Esse sono approvate dalla competente Struttura didattica, rese note con il piano di studio e riportate nel programma di ciascun insegnamento.

Il mancato rispetto delle propedeuticità e dei vincoli determina l'annullamento d'ufficio dell'esame sostenuto.

Art. 7 Prove di verifica delle attività formative

Le attività formative si concludono con un esame o verifica delle competenze e conoscenze acquisite e la valutazione è espressa in trentesimi oppure in un giudizio di idoneità o non idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite nel programma di ciascun insegnamento o attività.

Eventuali prove intermedie sono programmate coerentemente con gli indirizzi della competente Struttura didattica, in appositi periodi indicati nel calendario didattico annuale in modo da non interferire con le attività didattiche.

Art. 8 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può inserire nel piano di studio attività formative autonomamente scelte purché coerenti con il progetto formativo.

Per l'acquisizione dei relativi crediti, previsti dall'ordinamento didattico del Corso, è richiesto il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

Il Consiglio di Corso di studio può indicare un insieme di attività, coerenti con il progetto formativo, all'interno delle quali lo studente individua le attività formative autonomamente scelte.

La proposta di attività diverse da quelle suggerite per il corso sarà esaminata dal Consiglio di Corso di studio per la verifica di coerenza con il progetto formativo.

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di studio di diversa classe e in Università estere

Nel caso di trasferimento dello studente da un Corso di studio ad un altro di diversa classe ovvero da un'Università ad un'altra, i crediti formativi universitari acquisiti dallo studente sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio nel maggior numero possibile, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute.



Il riconoscimento avviene sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

Art. 10 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di studio della stessa classe

Nel caso di trasferimento dello studente tra Corsi di studio appartenenti alla medesima classe, i crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino al raggiungimento dei crediti dello stesso settore scientifico-disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio ed in misura non inferiore al 50% dei crediti già maturati.

Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del d. lgs. 27 gennaio 2012, n. 19.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente *Regolamento*, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 11 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Il Consiglio di Corso di studio valuta le richieste di riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dell'Università nei seguenti casi:

- a) quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia:
- b) quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.
- c) attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia strettamente coerente con gli obiettivi, i risultati di apprendimento attesi e le attività formative specifici del Corso di studio, tenuto conto anche del contenuto e della durata in ore dell'attività svolta.

Art. 12 Tirocinio Pratico Valutativo (TPV)

Il Corso di studio prevede lo svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) necessario per l'acquisizione dei CFU richiesti dalla normativa vigente per la successiva abilitazione alla professione al temine della laura magistrale LM-51 R - Psicologia. Durante il percorso di studi sono configurati opportuni setting laboratoriali con la presenza di tutor qualificati per lo svolgimento delle esperienze di TPV

Le modalità di svolgimento del TPV sono disciplinate dal Regolamento di tirocinio per il corso di studi di scienze e tecniche psicologiche (L-24 R) e per il corso di studi in psicologia clinica abilitante alla professione di psicologo LM-51 R (decreto interministeriale 654/2022).

Art. 13 Esami sovrannumerari

In sede di presentazione del piano di studio lo studente può chiedere l'inserimento di esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il completamento del percorso di studio.

Gli esami sovrannumerari relativi a insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio potranno essere conteggiati entro il numero di 20 CFU ai fini del calcolo della media di laurea e di laurea magistrale, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

Art. 14 Modalità di svolgimento della prova finale



Le modalità di svolgimento della prova finale sono riportate nel Regolamento didattico (parte didattica) Sezioni A5a "Caratteristiche della prova finale" e A5b "Modalità di svolgimento della prova finale".

Art. 15 Sistema per l'assicurazione della qualità della didattica

Il Corso di studio adotta un sistema interno per garantire la qualità della didattica, in linea con le politiche dell'Ateneo e le indicazioni della Struttura didattica competente.

Art. 16 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione paritetica docenti-studenti esprime un parere relativamente alla coerenza tra il numero di crediti assegnati alle attività formative previste e gli specifici obiettivi formativi programmati, in sede di istituzione ed eventuale modifica ordinamentale del corso di studio.